



**Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea straordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il 27 aprile 2015**

**integrante i seguenti documenti:**

- **Relazione sulla situazione patrimoniale della società nella fattispecie disciplinata dall'art. 2447 del Codice Civile, prevista dall'art. 2446 del Codice Civile e dall'art. 74 Regolamento Emittenti Consob 11971/1999.**
- **Relazione illustrativa riguardo la proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione come consentito dall'art. 2441, comma quinto del Codice Civile, prevista dall'art. 2441 comma sesto del Codice Civile e dall'art. 72 Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999.**

---

## 1. Introduzione.

### 1.1. Premessa.

In data 27 novembre 2013 EEMS Italia S.p.A. («**EEMS**», o la «**Società**»), da un lato, e le banche creditrici della Società ai sensi del contratto di finanziamento denominato “*Facilities Agreement*” stipulato fra la Società ed EEMS Asia PTE Ltd., da un lato, e detti istituti, dall’altro lato, il 10 maggio 2007 e successivamente modificato il 30 marzo 2010, il 1° agosto 2010 e il 26 marzo 2012 (il «**Contratto di Finanziamento**»), vale a dire Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Royal Bank of Scotland Plc (congiuntamente, gli «**Istituti di Credito**») hanno sottoscritto l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-*bis*, comma 1, del R.D. n. 267 del 1942 (la «**Legge Fallimentare**»).

In data 27 novembre 2013 EEMS Italia S.p.A. aveva stipulato un accordo di ristrutturazione del debito finanziario (anche l’«**Accordo**» o l’«**Accordo di Ristrutturazione**») con il Pool di Banche creditrici con le quali, a marzo 2012, aveva sottoscritto un contratto di finanziamento. L’Accordo, sottoscritto nell’ambito di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 182-*bis* della Legge Fallimentare prevedeva quanto segue:

- (a) il rimborso da parte della Società al pool di banche, entro tre giorni lavorativi dalla data di efficacia dell’Accordo, della somma di Euro 10,3 milioni;
- (b) il rimborso da parte della Società al pool di banche della somma di Euro 3,3 milioni rinveniente dalla conclusione del processo di liquidazione della EEMS Suzhou Technology. In base all’Accordo tale importo era tassativamente dovuto entro il 31 marzo 2014;
- (c) il rimborso da parte della Società al pool di banche di una ulteriore quota del debito residuo, pari ad euro 3 milioni, in un’unica soluzione il 30 novembre 2017;
- (d) la differenza fra il debito finanziario (euro 47,7 milioni maggiorato degli interessi nel frattempo maturati) ed i rimborsi di cui ai precedenti punti a), b) e c) avrebbe potuto essere trasformata in strumenti di capitale della Società attraverso la sottoscrizione, da parte delle banche del pool, a meno di Banco Popolare che rinunciava irrevocabilmente e definitivamente alla quota di propria competenza, di appositi strumenti finanziari partecipativi convertibili (il “Rafforzamento patrimoniale”). Anche il Rafforzamento patrimoniale sarebbe dovuto avvenire entro tre giorni lavorativi dalla data di efficacia.

Tuttavia:

- A causa di alcuni ostacoli che non hanno consentito di concludere la procedura di liquidazione di EEMS Technology entro il termine del 31 marzo 2014, non è stato possibile per la Società effettuare il rimborso parziale pari ad Euro 3,3 milioni entro il termine medesimo previsto dall’Accordo. Tale inadempimento costituiva presupposto per le banche creditrici di attivare una clausola risolutiva espressa prevista dall’Accordo. Tale impossibilità era stata comunicata da parte degli amministratori di EEMS alle banche creditrici in data 21 febbraio 2014 ed al contempo, chiedevano al Pool di Banche una proroga di tale termine sino al 31 luglio.
- Come già riportato nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, a valle della sottoscrizione dell’Accordo sono intervenuti una serie di fatti, con riferimento alla situazione di mercato e di settore, che hanno causato un peggioramento della marginalità e generato significativi scostamenti rispetto al Piano Industriale 2013-2016 sulla base del quale era stato raggiunto l’Accordo. Gli amministratori, in data 14 aprile 2014, avevano quindi approvato un documento

che (i) individuava gli scostamenti verificatisi tra i dati consuntivati e quelli di piano; (ii) individuava le azioni correttive da porre in essere, sia a livello di contenimento costi sia a livello finanziario; (iii) aggiornava le previsioni per la restante parte temporale del piano.

Circa l'approvazione di tale documento erano state prontamente informate le Banche del Pool, affinché, quale controparte creditrice nell'ambito della procedura di ristrutturazione del debito, potessero svolgere le proprie valutazioni in merito.

Contestualmente l'esperto indipendente già incaricato della redazione della relazione sul Piano 2013-2016 utilizzato per la stipula dell'Accordo ex art. 182 bis L. Fall, era stato incaricato di esprimere un giudizio circa la perdurante attuabilità dell'Accordo alla luce degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni del Piano e delle azioni correttive che il Consiglio di Amministrazione aveva individuato a tal riguardo. In data 3 maggio 2014 l'esperto aveva emesso il proprio parere confermando che le azioni correttive proposte, subordinatamente all'immediata esecuzione dell'Accordo, sarebbero state in grado di assicurare l'attuazione del piano; tale relazione è stata inviata alle Banche del Pool nella stessa giornata del 3 maggio 2014.

- In data 15 maggio 2014, il Pool di Banche ha formalmente comunicato la risoluzione, con effetto immediato, dell'accordo di ristrutturazione (si veda il comunicato stampa diffuso dalla Società in data 16 maggio 2014), avvalendosi della clausola di risoluzione espressa prevista nell'Accordo e di cui si è detto nei capoversi precedenti. Tale risoluzione ha fatto sì che non si rendesse praticabile la manovra di rafforzamento patrimoniale prevista dall'Accordo deliberata nell'assemblea dei soci del 29 gennaio 2014 e tale da consentire alla Società di superare la situazione di deficit patrimoniale e finanziario in cui la stessa versava ed attualmente versa. Tale fatto ha determinato la impossibilità di rimozione - per EEMS Italia S.p.A. - delle fattispecie previste dall'art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale) e dall'art. 2484 n. 4 c.c. (scioglimento della società per effetto della riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale).
- In data 19 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto delle determinazioni assunte dal Pool di Banche, nelle more di una auspicata fase di negoziazione delle nuove condizioni di risanamento finanziario e di ristrutturazione del debito con lo stesso Pool di Banche, ha deliberato di presentare domanda di concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L. Fall., prodromica al deposito di un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F. ovvero di una proposta di concordato di tipo "in continuità" ovvero di tipo liquidatorio, fruendo delle opportunità offerte dalla recente riforma normativa della Legge Fallimentare. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, avvenuto in data 30 maggio 2014, e sino al deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero all'omologazione del concordato preventivo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 (riduzione del capitale sociale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale) codice civile, e non operano le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'articolo 2484, n. 4, codice civile.
- Nella stessa data il Consiglio di Amministrazione della EEMS Italia ha inoltre deliberato, per le motivazioni sopra riferite, e nello svolgimento della propria attività di direzione e coordinamento, di raccomandare alla società controllata Solsonica S.p.A. la presentazione di una separata domanda di concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L. Fall., prodromica anche in questo caso al deposito di un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F. ovvero di una proposta di concordato di tipo "in continuità" ovvero di tipo liquidatorio. Il Consiglio di

Amministrazione della Solsonica, riunitosi successivamente a quello della Capogruppo, ha preso atto delle deliberazioni di quest'ultima ed ha deliberato di presentare domanda di concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L. Fall. Il deposito della domanda della Solsonica per l'ammissione al concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare è avvenuto in data 6 giugno 2014.

- Con provvedimento del 3 giugno 2014 il Tribunale di Rieti ha deciso di concedere alla Capogruppo EEMS Italia S.p.A. il termine massimo di 120 giorni decorrenti dal deposito dell'istanza, per produrre la documentazione di cui all'art. 161 L.F..
- Con provvedimento del 10 giugno 2014 il Tribunale di Rieti ha deciso di concedere alla controllata Solsonica il termine massimo di 120 giorni decorrenti dal deposito dell'istanza, per produrre la documentazione di cui all'art. 161 L.F..

In data 27 settembre 2014 la EEMS Italia ha presentato al Tribunale di Rieti un'istanza di proroga del termine per produrre la documentazione di cui all'art. 161 L.F..per ulteriori 60 giorni (si veda il comunicato stampa diffuso in pari data e disponibile sul sito [www.eems.com](http://www.eems.com)). Mentre in data 1 ottobre 2014 la controllata Solsonica ha presentato al Tribunale di Rieti un'istanza di proroga del termine per produrre la documentazione di cui all'art. 161 L.F..per ulteriori 60 giorni (si veda il comunicato stampa diffuso in pari data e disponibile sul sito [www.eems.com](http://www.eems.com)).

Il Tribunale di Rieti, con provvedimento del 7 ottobre 2014, ha accolto le richieste di proroga del termine di ulteriori 60 giorni presentato dalla EEMS Italia e dalla Solsonica, fissando il termine per il deposito della documentazione di cui all'art. 161 della Legge Fallimentare da parte della EEMS Italia al 11 gennaio 2015 ed al 18 gennaio 2015 per la controllata Solsonica.

## **Integrazione tra il Gruppo EEMS ed il Gruppo GALA**

Al fine di giungere ad una soluzione positiva del concordato con riserva ed in generale del piano di risanamento della società e del Gruppo, già a partire dall'inizio di giugno 2014 gli amministratori hanno avviato un sistematico processo di selezione di potenziali partner con cui raggiungere un accordo necessario per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Sulla base di quanto sopra nel corso del quarto trimestre 2014 sono stati avviati dei contatti preliminari con GALA HOLDING S.r.l. per una possibile operazione di integrazione tra il Gruppo EEMS e il Gruppo GALA.

Nell'ambito di tali contatti Gala Holding ha presentato in data 19 novembre 2014 ad EEMS un'offerta non vincolante concernente il proprio interesse supportare il concordato in continuità della medesima EEMS. Sempre in tale data GALA S.p.A. (società controllata dalla Gala Holding S.r.l.) ha presentato alla controllata Solsonica, una manifestazione d'interesse non vincolante concernente il proprio interesse a realizzare un eventuale investimento finalizzato alla ristrutturazione del debito di Solsonica.

Nel corso delle successive settimane tali contatti si sono tradotti in una serie di attività di valutazioni condotte dal Gruppo Gala sulle società del Gruppo EEMS il cui esito, positivo, si è

tradotto nella ricezione da parte della EEMS Italia e della controllata Solsonica di un offerta vincolante da parte della Gala Holding e Gala rispettivamente.

### **Offerta Vincolante da parte di Gala Holding su EEMS Italia**

In data 19 gennaio 2015 EEMS Italia ha ricevuto una offerta vincolante da parte della Gala Holding.

Il progetto di integrazione si articolerà in 2 fasi. Nella prima fase, nell'ambito della procedura di concordato preventivo volta alla ristrutturazione del debito, EEMS estinguerà tutte le passività attuali e potenziali nella misura prevista dal piano di concordato mediante le risorse rivenienti dalla vendita o liquidazione di tutte le proprie attività e dall'aumento di capitale riservato per un ammontare di Euro 1.570.000 a fronte del quale GALA Holding sottoscriverà un numero di azioni pari a nove volte quelle in circolazione divenendone il primo azionista con una quota del 90%.

Pertanto, in base al piano concordatario, è sostanzialmente atteso che al termine di questa fase EEMS non detenga più alcuna attività e abbia estinto tutte le passività, il patrimonio netto ammonti ad Euro 100.000 e l'attivo sia composto esclusivamente da disponibilità liquide per pari importo.

Inoltre, poiché è presumibile che la capitalizzazione di borsa di EEMS converga al valore del suo patrimonio netto, alla medesima assemblea straordinaria di EEMS chiamata a deliberare circa il predetto aumento di capitale riservato sarà richiesto di deliberare in merito al raggruppamento delle azioni di EEMS in ragione di una ogni mille.

L'esecuzione del concordato è prevista entro il 31 agosto 2015; qualora a tale data alcune delle attività di EEMS non siano ancora state vendute o liquidate, GALA Holding fornirà un finanziamento per l'importo necessario all'esecuzione del concordato che sarà rimborsato da EEMS a GALA Holding non appena le predette attività saranno state liquidate, ovvero non appena EEMS sia in grado di finanziarsi autonomamente.

Nella seconda fase, la cui esecuzione è subordinata all'omologazione del concordato e all'aumento di capitale riservato sopra descritto, EEMS effettuerà un secondo aumento di capitale riservato a tutti gli azionisti di GALA e da sottoscrivere mediante il conferimento da parte di questi ultimi delle azioni GALA da essi possedute. Al buon esito dell'aumento di capitale, assumendo che tutti gli attuali azionisti di GALA sottoscrivano integralmente l'aumento di capitale di EEMS per quanto di loro competenza, gli attuali azionisti di EEMS deterranno complessivamente una quota di EEMS non superiore allo 0,2%. EEMS assumerà una nuova denominazione e GALA sarà oggetto di delisting dall'Alternative Investment Market Italia.

L'operazione nel suo complesso è subordinata al verificarsi di alcune condizioni, fra cui: (i) il deposito da parte di EEMS di una domanda definitiva di concordato preventivo in linea con i termini e condizioni dell'offerta vincolante di Gala Holding; (ii) l'impegno degli Istituti di Credito ha rinunciare a qualsiasi garanzia costituita da EEMS e/o da terzi a garanzia dell'obbligo di EEMS di rimborsare il proprio indebitamento nei confronti degli Istituti di Credito medesimi (iii) l'adozione da parte dell'assemblea straordinaria di EEMS di una delibera di modifica dell'oggetto sociale di EEMS in modo da renderlo identico al - o più ampio del - oggetto sociale di GALA; (iv) il mancato esercizio da parte di alcun azionista di EEMS del diritto di recesso in conseguenza

dell'adozione della suddetta delibera, e (v) l'avvenuta omologa del concordato preventivo di EEMS con provvedimento definitivo e non più impugnabile.

La EEMS Italia ha pertanto proceduto, sulla base dell'offerta vincolante ricevuta da Gala Holding in data 19 gennaio 2015, al deposito in data 3 febbraio 2015 presso il Tribunale di Rieti della documentazione di cui all'art. 161 comma 6 Legge Fallimentare.

In data 28 febbraio 2015 EEMS Italia S.p.A. ha ricevuto comunicazione dal Tribunale di Rieti del provvedimento di ammissione della domanda di concordato preventivo presentata in data 3 febbraio 2015.

Il Tribunale di Rieti, mediante il provvedimento emesso in data 26 febbraio 2015, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo autorizzando la continuazione dell'attività di impresa e l'accettazione dell'offerta vincolante di Gala Holding. Il Tribunale di Rieti ha inoltre nominato la Dott.ssa Francesca Vitale quale Giudice Delegato e l'Avv. Enrico Santilli quale Commissario Giudiziale, ordinando la convocazione dell'udienza per l'adunanza dei creditori il giorno 28 aprile 2015, ore 11,30.

### **Offerta Vincolante da parte di Gala su Solsonica**

In data 29 dicembre 2014 Solsonica S.p.A. ha ricevuto una offerta vincolante da parte della Gala S.p.A.. Le principali fasi di tale offerta, che sarà condotta da Gala o da altra Società da essa controllata, sono:

- Affitto e successivo acquisto del ramo d'azienda di proprietà di Solsonica per l'attività di produzione di celle e moduli fotovoltaici;
- Sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di Solsonica a seguito di cui GALA diventerà, direttamente o indirettamente, azionista unico della stessa Solsonica;
- Esecuzione dal concordato preventivo di Solsonica entro il 31 luglio 2016 e saldo e stralcio di tutte le passività.

L'operazione prevede che tutte le passività di Solsonica siano estinte nell'ambito del concordato, senza quindi alcuna assunzione di passività di Solsonica da parte di GALA, ad eccezione dell'eventuale accollo del debito per il Trattamento di Fine Rapporto relativo agli attuali dipendenti di Solsonica che troveranno impiego nel Gruppo GALA quale pagamento di parte del prezzo del suddetto acquisto del ramo d'azienda.

L'impegno di GALA di procedere all'affitto del ramo d'azienda è subordinato al verificarsi di alcune condizioni, fra cui il deposito da parte di Solsonica di una domanda definitiva di concordato preventivo in linea con i termini e le condizioni dell'offerta vincolante, l'autorizzazione del competente Tribunale all'accettazione da parte di Solsonica dell'offerta vincolante e il raggiungimento di specifici accordi aventi ad oggetto, tra l'altro, l'eventuale trasferimento di alcuni dipendenti di Solsonica in capo alla società che si renderà cessionaria del ramo d'azienda.

L'impegno di GALA di procedere all'acquisto del ramo d'azienda e al successivo aumento di capitale di Solsonica sopra indicati è subordinato alla definitiva omologa del concordato preventivo di Solsonica con provvedimento non più soggetto ad alcun reclamo, impugnazione o rimedio impugnatorio.

Tale offerta, a seguito di alcune rettifiche, è stata successivamente modificata in data 17 gennaio 2015.

La Solsonica ha pertanto proceduto, sulla base dell'offerta vincolante ricevuta da Gala in data 17 gennaio 2015, al deposito in data 19 gennaio 2015 presso il Tribunale di Rieti della documentazione di cui all'art. 161 comma 6 Legge Fallimentare.

Per meglio identificare, nel corpo del testo che seguirà, le diverse componenti della presente relazione quali sopra illustrate, si precisa che, successivamente al presente capitolo introduttivo di introduzione e chiarimento:

- La Sezione I della Relazione contiene la relazione degli amministratori ex artt. 2446, comma 1, e 2447 c.c., e artt. 72 e 74 del Regolamento Emittenti, riguardo la situazione patrimoniale della società nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite oltre un terzo e al di sotto del minimo legale;
- La Sezione II della Relazione contiene la relazione degli amministratori ex art. 2441, comma 6, del codice civile e art. 72 del Regolamento Emittenti, per illustrare la proposta di emissione di numero 391.521.197 azioni ordinarie di EEMS Italia S.p.A. di nuova emissione e prive del valore nominale espresso, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 del Codice Civile, e riservato esclusivamente e irrevocabilmente all'investitore Gala Holding S.r.l. (l' "**Aumento Riservato**").

All'assemblea e al pubblico verranno altresì sottoposte, nel rispetto dei termini di legge:

- le osservazioni del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile in merito alla relazione degli amministratori redatta ai sensi della medesima norma, nonché
- il parere di congruità di una Società di Revisione ai sensi degli articoli 2441, comma 6, c.c. e 158 del TUF, circa il prezzo di emissione di numero 392.374.080 azioni ordinarie di EEMS Italia S.p.A. di nuova emissione e prive del valore nominale espresso, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 del Codice Civile, e riservato esclusivamente e irrevocabilmente all'investitore Gala Holding S.r.l..

Tutti detti documenti saranno pubblicati e depositati in copia nella sede della Società nel rispetto dei termini di legge.

Infine, come previsto dall'art. 2446, comma 1, c.c., nell'assemblea gli amministratori daranno conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della presente Relazione.

## Sezione I

**Relazione sulla situazione patrimoniale della società nella fattispecie disciplinata dall'art. 2447 del Codice Civile, prevista dall'art. 2446 del Codice Civile e dall'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999.**

**1. La particolare situazione di integrazione della fattispecie prevista dall'art. 2447 c.c..**

**Le perdite registrate dalla Società al 31 dicembre 2014 e il verificarsi della fattispecie prevista dall'art. 2447 c.c.**

Come si può riscontrare dalla situazione patrimoniale riferita al 31 dicembre 2014, la Società si trovava a tale data di riferimento, principalmente in conseguenza del fatto dell'avvenuta risoluzione da parte del Pool di Banche dell'Accordo (per maggiori dettagli si rimanda al successivo paragrafo), e quindi in particolare del mancato rafforzamento patrimoniale, in una situazione di riduzione del patrimonio netto per perdite tale da integrare la fattispecie di legge di cui all'art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale - per perdite d'esercizio - di oltre un terzo e oltre il limite di legge per il tipo societario), a causa del conseguimento di una perdita netta nel periodo di riferimento (1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014) di Euro -27.263.564, pertanto il patrimonio netto risultava negativo per Euro -45.746.887, con l'integrale erosione del capitale sociale che, si ricorda, ammonta ad Euro 21.798.560,00, suddiviso in n. 43.597.120 azioni prive del valore nominale espresso.

Si evidenzia che la Società, nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 11 giugno 2014, aveva già approvato in precedenza una situazione patrimoniale al 30 aprile 2014 nella quale si era già evidenziata la fattispecie prevista dall'art 2447 c.c.. A tale data infatti il patrimonio netto della Società risultava essere negativo per un importo pari a Euro -20.863.181 a causa del conseguimento di perdite nel periodo 1 gennaio 2014 -30 aprile 2014 per Euro - 2.379.858, a fronte di un patrimonio netto negativo pari al 1° gennaio 2014 a Euro -18.483.323.

Si evidenzia inoltre che la Società, nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 27 novembre 2013, aveva già approvato una precedente situazione patrimoniale al 30 settembre 2013 nella quale si era già evidenziata la fattispecie prevista dall'art 2447 c.c.. A tale data infatti il patrimonio netto della Società risultava essere negativo per un importo pari a Euro - 10.842.762 a causa del conseguimento di perdite per complessivi Euro 114.789.495 sino a tutto il 30 settembre 2013, a fronte di un patrimonio netto pari al 1° gennaio 2012 a Euro 103.946.733.

Nella riunione consiliare del 27 novembre 2013 il Consiglio di Amministrazione della Società, subordinatamente all'avvenuta stipula dell'Accordo di Ristrutturazione, aveva dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'assemblea dei soci in sede straordinaria per il 27, 28 e 29 gennaio 2014, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, per deliberare:

- (1) subordinatamente all'intervenuta efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione, l'eliminazione del valore nominale delle azioni;
- (2) le modifiche statutarie necessarie ai fini del recepimento della normativa sul c.d. «equilibrio dei generi»;
- (3) l'approvazione della situazione patrimoniale al 30 settembre 2013, della relativa relazione degli amministratori e delle osservazioni del Collegio sindacale;

- (4) la presa d'atto della relazione svolta verbalmente in assemblea dagli amministratori in merito ai principali fatti intercorsi nel periodo dalla data di riferimento della situazione patrimoniale sino alla tenuta dell'assemblea stessa;
- (5) subordinatamente all'intervenuta efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione, l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, come segue:
- (i) la copertura delle perdite riportate sino al 30 settembre 2013, mediante utilizzo di tutte le riserve disponibili del patrimonio netto, e la riduzione del capitale sociale fino a Euro 1.000.000,00;
  - (ii) l'emissione, ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c., di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società, a un prezzo di emissione, determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 2441, comma 6, c.c., di Euro 0,292620 ciascuno da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione di alcune delle banche finanziatrici, mediante compensazione del residuo credito di pari importo complessivamente vantato dalle suddette banche verso la Società;
  - (iii) l'approvazione del regolamento degli strumenti finanziari partecipativi convertibili;
  - (iv) l'approvazione di un aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., anche in più tranches, mediante emissione di massime numero 99.205.680 azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A. di nuova emissione destinato esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione degli strumenti finanziari partecipativi.

Pertanto sulla base di quanto sopra riportato, il rimedio di rafforzamento patrimoniale della Società era rappresentato dalla stipula dell'Accordo di Ristrutturazione e dagli impegni che ne conseguivano a carico delle parti che lo avevano stipulato.

Tali impegni sono stati infatti riflessi nelle proposte rivolte all'assemblea straordinaria dei soci convocata come sopra indicato, e l'adozione da parte di tale assemblea delle conseguenti delibere, oltre al verificarsi di alcune condizioni parimenti previste dall'Accordo stipulato, avrebbero determinato per la Società:

- la rimozione della fattispecie di riduzione del capitale sociale per perdite oltre un terzo e al di sotto del minimo legale, e
- l'eliminazione della causa di scioglimento della Società per il caso di perdita del capitale sociale previsto per il tipo societario.

Come già descritto, in data 15 maggio 2014 il Pool di Banche ha formalmente comunicato la risoluzione, con effetto immediato (si veda il comunicato stampa diffuso dalla Società in data 16 maggio 2014), dell'accordo di ristrutturazione in questione, avvalendosi della clausola di risoluzione espressa prevista nell'Accordo stesso.

Tale circostanza ha fatto sì che non si sono potuti contemplare nel patrimonio della Società gli effetti di rafforzamento patrimoniale previsti dall'Accordo (divenendo efficaci invece le modifiche statutarie, in particolare quella relativa all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni, collegate all'efficacia dell'Accordo, la cui verifica è pacifica, e non alla esecuzione dello stesso ed in particolare alla emissione degli strumenti finanziari partecipativi), e tali da consentire alla Società di superare la situazione di deficit patrimoniale e finanziario in cui la stessa versava, non ritenendo al momento rimosse - per EEMS Italia S.p.A. - le fattispecie previste dall'art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale) e dall'art. 2484 n. 4 c.c. (scioglimento della società per effetto della riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale).

In data 19 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto delle determinazioni assunte dal Pool di Banche, ha deliberato di presentare domanda di concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L. Fall., prodromica al deposito di un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis L.F. ovvero di una proposta di concordato di tipo “in continuità” ovvero di tipo liquidatorio, fruendo delle opportunità offerte dalla recente riforma normativa della Legge Fallimentare. Dalla data del deposito della domanda per l’ammissione al concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, avvenuto in data 30 maggio 2014, e sino al deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero all’omologazione del concordato preventivo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 (riduzione del capitale sociale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale) codice civile, e non operano le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’articolo 2484, n. 4, codice civile.

Il Tribunale di Rieti ha quindi accordato EEMS Italia, con provvedimento del 3 giugno 2014, il termine di 120 giorni per il deposito della proposta concordataria ovvero di eventuale accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 bis LF.

Al fine di giungere ad una soluzione positiva del concordato con riserva ed in generale del piano di risanamento della Società e del Gruppo, già a partire dall’inizio di giugno 2014 gli amministratori hanno quindi avviato un sistematico processo di selezione di potenziali partner con cui raggiungere un accordo che potrà concretizzarsi sia attraverso la partecipazione diretta mediante un aumento di capitale sia attraverso il finanziamento diretto del fabbisogno finanziario o ancora intervenendo mediante la cessione di attività del Gruppo e che solo a quel punto consentirà agli amministratori la definizione del nuovo Piano Industriale che rifletta l’identificazione di una soluzione positiva dello stato di crisi in cui il Gruppo versa.

Sulla base di quanto sopra nel corso del quarto trimestre 2014 sono stati avviati dei contatti preliminari con GALA HOLDING S.r.l. per una possibile operazione di integrazione tra il Gruppo EEMS e il Gruppo GALA.

Nell’ambito di tali contatti Gala Holding ha presentato in data 19 novembre 2014 ad EEMS un’offerta non vincolante concernente il proprio interesse a supportare il concordato in continuità della medesima EEMS. Sempre in tale data GALA S.p.A. (società controllata dalla Gala Holding S.r.l.) ha presentato alla controllata Solsonica, una manifestazione d’interesse non vincolante concernente il proprio interesse a realizzare un eventuale investimento finalizzato alla ristrutturazione del debito di Solsonica.

Nel corso delle successive settimane tali contatti si sono tradotti in una serie di attività di valutazioni condotte dal Gruppo Gala sulle società del Gruppo EEMS il cui esito, positivo, si è tradotto nella ricezione da parte della EEMS Italia e della controllata Solsonica di un’offerta vincolante da parte della Gala Holding e Gala rispettivamente. Relativamente alle caratteristiche delle offerte vincolanti ricevute si rimanda al precedente paragrafo “Premessa”.

Sulla base della proposta vincolante ricevuta da Gala Holding (ricevuta in data 19 gennaio 2015), la EEMS Italia ha redatto il piano di concordato in continuità ed ha proceduto al deposito dello

stesso e di tutta la documentazione prevista dall'art 161 comma 6 LF presso il Tribunale di Rieti rispettivamente in data 3 febbraio 2015.

In data 28 febbraio 2015 EEMS Italia S.p.A. ha ricevuto comunicazione dal Tribunale di Rieti del provvedimento di ammissione della domanda di concordato preventivo presentata in data 3 febbraio 2015.

Il Tribunale di Rieti, mediante il provvedimento emesso in data 26 febbraio 2015, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo autorizzando la continuazione dell'attività di impresa e l'accettazione dell'offerta vincolante di Gala Holding. Il Tribunale di Rieti ha inoltre nominato la Dott.ssa Francesca Vitale quale Giudice Delegato e l'Avv. Enrico Santilli quale Commissario Giudiziale, ordinando la convocazione dell'udienza per l'adunanza dei creditori il giorno 28 aprile 2015, ore 11,30.

**La convocazione dell'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti ex articolo 2447 del codice civile, essendo intercorso il deposito della documentazione prevista dall'art 161 comma 6 L.F. a seguito della ricezione della offerta vincolante da parte della GALA HOLDING .**

Come indicato nel precedente capitolo 1 della presente Relazione la EEMS Italia sulla base dell'offerta vincolante ricevuta da Gala Holding in data 19 gennaio 2015, ha proceduto al deposito in data 3 febbraio 2015 presso il Tribunale di Rieti della documentazione di cui all'art. 161 comma 6 Legge Fallimentare.

Inoltre in data 28 febbraio 2015 EEMS Italia S.p.A. ha ricevuto comunicazione dal Tribunale di Rieti del provvedimento di ammissione della domanda di concordato preventivo presentata in data 3 febbraio 2015.

La Società si trova a questo punto ancora nella situazione di non applicazione degli articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 c.c., e di non operatività della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale di cui all'art. 2484, n. 4, c.c., trovandosi in questo momento nel periodo tra la data di ammissione alla procedura di concordato preventivo, e la data di omologazione dello stesso.

Tuttavia si ricorda che una alcune delle condizioni alla quale è sottoposta l'offerta della Gala Holding sono:

- l'adozione da parte dell'assemblea straordinaria di EEMS, entro e non oltre il 31 maggio 2015, di una delibera di aumento del capitale sociale pari a Euro 1.570.000, con esclusione del diritto di opzione, riservato esclusivamente alla sottoscrizione di GALA Holding;
- l'adozione da parte dell'assemblea straordinaria di EEMS, entro e non oltre il 31 maggio 2015, di una delibera di modifica dell'oggetto sociale di EEMS in modo da renderlo identico al - o più ampio del - oggetto sociale di GALA
- il mancato esercizio da parte di alcun azionista di EEMS del diritto di recesso in conseguenza dell'adozione della suddetta delibera;
- l'avvenuta omologa del concordato preventivo di EEMS con provvedimento definitivo e non più impugnabile.

Ai fini di cui sopra, in data 26 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di convocare l'Assemblea Straordinaria della Società per il 27 aprile 2015 per deliberare tra l'altro, la copertura delle perdite

riportate sino al 31 dicembre 2014 mediante:

(i) utilizzo di tutte le riserve disponibili di patrimonio netto, con utilizzo integrale delle riserve ed abbattimento del capitale sociale sino all'importo del minimo di legge di Euro 50.000,00 e senza annullamento di azioni attualmente in circolazione, stante l'assenza di valore nominale delle stesse;

(ii) mediante l'utilizzo integrale del sovrapprezzo di euro 1.120.978 rinveniente dall'Aumento Riservato);

(iii) mediante l'utilizzo delle sopravvenienze attive rivenienti dallo stralcio dei debiti concorsuali della Società in attuazione delle proposte concordatarie della Società stessa, e più precisamente mediante il quasi integrale utilizzo delle sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio delle predette posizioni debitorie, pari, complessivamente, ad euro 47.499.521 (lo "**Stralcio**").

Di conseguenza, si precisa sin d'ora che esiste uno stretto collegamento funzionale tra la proposta di concordato preventivo della Società (ed il relativo piano concordatario) ed i provvedimenti assembleari oggetto della Relazione che costituiscono una delle modalità di esecuzione del concordato. Pertanto, l'efficacia delle deliberazioni inerenti i provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 ivi incluso l'Aumento Riservato, sono condizionati all'avvenuta omologa del concordato preventivo di EEMS con provvedimento definitivo e non più impugnabile.

Una volta quindi verificatasi la predetta condizione sospensiva dell'avvenuta omologa del concordato preventivo di EEMS con provvedimento definitivo e non più impugnabile, le deliberazioni oggetto di approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di cui alla presente Relazione, avranno esecuzione nel seguente ordine:

- copertura delle perdite mediante utilizzo integrale delle riserve attualmente esistenti e riduzione del capitale al minimo di legge, senza annullamento di azioni attualmente in circolazione;
- Aumento Riservato;
- copertura delle perdite mediante utilizzo quasi integrale dello Stralcio.

## **2. La situazione patrimoniale e il conto economico redatti a data recente rispetto alla data prevista dell'assemblea.**

### **2.1 Introduzione.**

La situazione economico-patrimoniale di riferimento è rappresentata dai prospetti patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2014. La data di riferimento è recente rispetto alla data prevista per l'assemblea, tenuto conto dei preavvisi di convocazione di legge e di statuto.

Tali prospetti si compongono di stato patrimoniale, conto economico, conto economico complessivo, il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto, mentre l'indebitamento finanziario netto è oggetto di esposizione e commento nella presente Relazione.

I prospetti contabili sono redatti in ottemperanza ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) omologati dalla Commissione Europea, e sono stati redatti utilizzando gli stessi criteri di rilevazione e di misurazione adottati ai fini della redazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2013. Tali criteri sono dettagliatamente esposti nel relativo paragrafo del progetto di bilancio al 31 dicembre 2013, pubblicato a norma di legge.

Per le considerazioni in merito alla sussistenza e al mantenimento del presupposto della continuità aziendale si rinvia in particolare a quanto specificato nella sezione II della presente Relazione.

Sono presentati anche i dati comparativi del bilancio dell'esercizio 2013.

I prospetti contabili e le note esplicative sono presentati in Euro se non altrimenti indicato, e non sono stati oggetto di revisione contabile. Si ricorda che la Società provvederà ad approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 nel Consiglio di Amministrazione che si terrà in data 15 aprile 2015.

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

---

**2.1 Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014.**

Di seguito il prospetto di stato patrimoniale al 31 dicembre 2014.

Dati in Euro	31.12.2014	31.12.2013
<b>Attività non correnti:</b>		
<b>Attività immateriali:</b>		
<b>Attività materiali:</b>		
Immobili, impianti e macchinari di proprietà	3.587.910	5.116.234
<b>Altre attività non correnti:</b>		
Partecipazioni	11.615.213	25.217.708
Crediti vari e altre attività non correnti	1.038	20.406
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>15.204.161</b>	<b>30.354.348</b>
<b>Attività correnti:</b>		
Crediti commerciali	115.909	31.732
Crediti verso società controllate	1.434.362	2.434.362
Crediti tributari	20.858	26.649
Attività finanziarie correnti	-	4.317.005
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	87.749	2.422.325
Altre attività correnti	6.078	2.115.869
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>1.664.958</b>	<b>11.347.942</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>16.869.119</b>	<b>41.702.291</b>
<b>Patrimonio netto:</b>		
Patrimonio netto quota di pertinenza della Capogruppo	(45.746.887)	(18.483.323)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>(45.746.887)</b>	<b>(18.483.323)</b>
<b>Passività non correnti:</b>		
Passività finanziarie non correnti	6.515.114	5.735.625
TFR e altri fondi relativi al personale	58.172	77.819
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>6.573.286</b>	<b>5.813.444</b>
<b>Passività correnti:</b>		
Passività finanziarie correnti	48.722.088	47.754.364
Debiti commerciali	1.468.573	1.354.179
Debiti verso società controllate	990.399	833.960
Debiti tributari	524.178	139.859
Altre passività correnti	4.337.483	4.289.807
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>56.042.720</b>	<b>54.372.170</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>62.616.006</b>	<b>60.185.613</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>16.869.119</b>	<b>41.702.291</b>

## 2.2 Conto economico al 31 dicembre 2014.

Di seguito il prospetto di conto economico al 31 dicembre 2014.

Dati in Euro	di cui con		di cui con	
	31.12.2014	parti correlate	31.12.2013	parti correlate
Ricavi	2.536.919	2.143.448	3.036.814	2.525.672
Altri proventi	18.739		389.214	
<b>Totale ricavi e proventi operativi</b>	<b>2.555.658</b>		<b>3.426.028</b>	
Materie prime e materiali consumo utilizzati	(40.066)		1.368	
Servizi	4.072.516	254.162	2.295.698	161.679
Costo del personale	372.813		499.183	
Altri costi operativi	648.681		221.953	
<b>Risultato operativo ante ammortamenti e ripristini/svalutazioni di attività non correnti</b>	<b>(2.498.285)</b>		<b>407.826</b>	
Ammortamenti	357.710		361.802	
Ripristini/Svalutazioni	5.000.808	3.802.826	3.000	
<b>Risultato operativo</b>	<b>(7.856.803)</b>		<b>43.024</b>	
Proventi finanziari	28.079	28.037	117.028	117.005
Oneri finanziari	(19.436.804)	(4.407.361)	(13.784.273)	(3.563.821)
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>(27.265.527)</b>		<b>(13.624.221)</b>	
Imposte del periodo	(1.963)		(4.109.266)	
<b>Risultato del periodo</b>	<b>(27.263.564)</b>		<b>(9.514.954)</b>	

## 2.3 Conto economico complessivo al 31 dicembre 2014.

Di seguito il prospetto di conto economico complessivo al 31 dicembre 2014.

(Dati in migliaia di Euro)	2014	2013
<b>Risultato del periodo</b>	<b>(27.263.564)</b>	<b>(9.514.954)</b>
Voci di (costo)/ricavo contabilizzate a patrimonio netto	-	-
Imposte sul reddito	-	-
<b>Totale utile (perdita) di Conto economico complessivo al netto delle imposte</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totali utile (perdita) complessiva al netto delle imposte</b>	<b>(27.263.564)</b>	<b>(9.514.954)</b>

## 2.4 Commenti ai risultati di conto economico al 31 dicembre 2014.

Il totale ricavi e proventi operativi della società al 31 dicembre 2014 è stato pari a Euro 2.556 migliaia rispetto a un totale ricavi e proventi, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, di Euro 3.426 migliaia.

I ricavi riportati sono principalmente relativi ai proventi verso la controllata Solsonica a seguito dell'allocazione dei costi per i servizi "corporate" e prestazioni amministrative svolte dalla controllante per conto della Solsonica e dal canone di locazione di una parte dell'immobile di proprietà EEMS Italia alla Solsonica al fine di consentire alla Solsonica di utilizzare lo stabilimento di Cittaducale per la produzione di celle e moduli fotovoltaici. 2014.

Il risultato operativo ante ammortamenti e ripristini/svalutazione di attività non correnti

(EBITDA) del periodo è negativo per un importo pari a Euro 2.498 migliaia. L'EBITDA del periodo è stato negativamente influenzato, per un importo pari a Euro 2.104 migliaia, principalmente a seguito delle spese sostenute dalla Società nel corso del 2013 per sostenere il processo di rinegoziazione del debito finanziario che si era concluso in data 27 novembre 2013. Tali costi non erano stati imputati a conto economico al 31 dicembre 2013. Ciò in quanto, sulla base del principio contabile IAS 10, al 31 dicembre 2013 gli effetti contabili relativi alla rinegoziazione del debito non potevano essere rappresentati nei prospetti patrimoniali ed economici delle Società in quanto l'efficacia del contratto stipulato in data 27 novembre 2013 era condizionato all'avveramento nell'esercizio successivo di alcune condizioni sospensive; tali costi sono stati quindi classificati nella voce "altre attività correnti". A seguito della risoluzione del contratto da parte degli istituti di credito avvenuto in data 15 maggio 2014 tali costi, per un importo pari a Euro 2.104 migliaia, sono stati imputati a conto economico.

Il risultato operativo (EBIT) del periodo è negativo per Euro 7.857 migliaia. Tale risultato è stato negativamente influenzato, oltre che da quanto sopra riportato, da i seguenti eventi: (i) un accantonamento prudenziale, per un importo pari a circa Euro 3.802 migliaia, per fare fronte a potenziali rischi di recuperabilità di alcune posizioni creditorie verso la controllata Solsonica in conseguenza del fatto che la stessa ha presentato una domanda di concordato preventivo; (ii) svalutazione delle immobilizzazioni materiali per un importo pari a Euro 1.171 migliaia a seguito dell'adeguamento del valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali della EEMS Italia al valore recuperabile delle stesse risultante dalle perizie redatte da un professionista ed utilizzate alla base della redazione del piano di concordato preventivo.

Il risultato netto del periodo è poi negativo per Euro 27.264 migliaia, principalmente a seguito di: (i) adeguamento, con conseguente svalutazione del valore della partecipazione detenuta in EEMS Asia, per un importo pari a Euro 8.483 migliaia, all'importo derivante da una perizia redatta da un professionista, ed allegata alla documentazione redatta per l'elaborazione del piano di concordato, attestante il valore recuperabile della stessa in un ipotesi fallimentare; (ii) adeguamento, con conseguente svalutazione del valore della partecipazione detenuta in Solsonica, per un importo pari a Euro 5.003 migliaia, all'importo derivante da una perizia redatta da un professionista, ed allegata alla documentazione redatta per l'elaborazione del piano di concordato, attestante il valore recuperabile della stessa in un ipotesi fallimentare; (iii) rinuncia, per un importo pari a Euro 2.929 migliaia, da parte della EEMS Italia di una porzione del finanziamento fruttifero di interessi in essere tra le due società (creditrice EEMS Italia S.p.A., debitrice Solsonica S.p.A.). Infatti, in data 28 aprile 2014 nel corso dell'Assemblea dei Soci della Solsonica la EEMS Italia, socio unico della controllata Solsonica S.p.A., ha effettuato un rafforzamento patrimoniale della Solsonica, resosi necessario a seguito delle perdite di gestione registrate dalla stessa al 31 dicembre 2013 e che avevano determinato una situazione di erosione del capitale sociale tale da integrare la fattispecie prevista dall'art 2447 c.c.. Ciò ha determinato la contestuale contabilizzazione a conto economico di tale rinuncia al credito; (iv) un accantonamento prudenziale, per un importo pari a circa Euro 1.416 migliaia, per fare fronte a potenziali rischi di recuperabilità di alcune posizioni creditorie di natura finanziaria verso la controllata Solsonica in conseguenza del fatto che la stessa ha presentato una domanda di concordato preventivo.

A seguito delle perdite conseguite nel corso del 2014 in conseguenza delle motivazioni sopra descritte, il patrimonio netto della Società mostra, al 31 dicembre 2014, un saldo negativo pari a Euro 45.746 migliaia.

## 2.5 Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2014.

Di seguito il prospetto di rendiconto finanziario al 31 dicembre 2014.

(Dati in Euro)	2014	2013
<b>Risultato del periodo</b>	<b>(27.263.565)</b>	<b>(9.514.954)</b>
Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo ai flussi di cassa generati dalla gestione operativa:		
Ammortamenti	357.710	361.802
Accantonamento TFR	19.158	27.493
Altri elementi non monetari	1.014.205	1.454.689
(Riversamento)/Svalutazioni immobili impianti e macchinari	1.170.614	-
Accantonamento a fondo rischi su crediti	3.810.826	3.000
<i>-di cui con parti correlate</i>	<i>3.802.826</i>	<i>-</i>
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari	(15.600)	(84.931)
Liquidazione TFR	(38.806)	(70.494)
Svalutazioni/(Rivalutazioni) partecipazioni in società controllate	13.602.495	8.587.000
Variazione dell'Attivo Circolante:		
Crediti	(86.387)	107.749
Debiti vs. fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento	114.394	830.258
Crediti e debiti verso società controllate	(2.621.583)	(5.477.292)
Debiti tributari	384.319	63.962
Altri flussi	2.147.757	(1.477.531)
<b>Flusso monetario impiegato dalla gestione operativa</b>	<b>(7.404.463)</b>	<b>(5.189.249)</b>
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari	15.600	84.931
Versamento a favore società controllata	-	(1.900.000)
Anticipi a fornitore ed altro	19.368	-
<b>Flusso monetario impiegato nell'attività di investimento</b>	<b>34.968</b>	<b>(1.815.069)</b>
Rimborsi Finanziamenti a Banche	-	-
Finanziamenti a società controllate	4.200.000	3.500.000
Finanziamenti da società controllate	836.474	5.818.851
<b>Flusso monetario generato dalla attività di finanziamento</b>	<b>5.036.474</b>	<b>9.318.851</b>
<b>Effetto cambio sulla liquidità</b>	<b>(1.555)</b>	<b>765</b>
<b>Aumento (diminuzione) della liquidità</b>	<b>(2.334.576)</b>	<b>2.315.297</b>
<b>Liquidità all'inizio del periodo</b>	<b>2.422.325</b>	<b>107.028</b>
<b>Liquidità alla fine del periodo</b>	<b>87.749</b>	<b>2.422.325</b>
<b>Informazioni aggiuntive:</b>		
Imposte pagate	-	153.478
Interessi pagati	-	-

## **2.6 Prospetto delle variazioni di patrimonio netto.**

Nel prospetto di seguito riportato viene fornita l'analisi del patrimonio netto al 31 dicembre 2014, con evidenza delle variazioni intercorse rispetto all'esercizio 2013.

(dati in migliaia di Euro)	Capitale sociale	Riserva sovrapprezzo azioni	Riserva legale	Altre riserve	Utili portati a nuovo	Variazione riserva da differenza di conversione	Utile (perdita) dell'anno	Totale patrimonio netto
<b>Saldo al 1/1/2013</b>	<b>21.799</b>	<b>75.080</b>	<b>3.165</b>	<b>(1.093)</b>	<b>4.739</b>	<b>258</b>	<b>(112.915)</b>	<b>(8.967)</b>
Destinazione risultato					(112.915)		112.915	0
Risultato del periodo							(9.515)	(9.515)
<b>Saldo al 31/12/2013</b>	<b>21.799</b>	<b>75.080</b>	<b>3.165</b>	<b>(1.093)</b>	<b>(108.176)</b>	<b>258</b>	<b>(9.515)</b>	<b>(18.482)</b>
Destinazione risultato					(9.515)		9.515	0
Risultato del periodo							(27.264)	(27.264)
<b>Saldo al 31/12/2014</b>	<b>21.799</b>	<b>75.080</b>	<b>3.165</b>	<b>(1.093)</b>	<b>(117.691)</b>	<b>258</b>	<b>(27.264)</b>	<b>(45.746)</b>

### **3. La situazione finanziaria netta redatta alla medesima data di riferimento dei documenti contabili di cui al punto 1, con separata indicazione delle componenti attive e passive che rientrano nella determinazione della stessa, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o a medio termine.**

Come già descritto nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2013, nel corso del 2012 pur avendo la Società onorato puntualmente le proprie principali obbligazioni (commerciali, finanziarie, tributarie, previdenziali), dapprima la violazione al 30 giugno 2012 e poi al 30 settembre 2012 di alcuni obblighi finanziari ("covenants") previsti dal Contratto di Finanziamento, e poi l'avvenuto mancato pagamento della rata di rimborso di detto Contratto di Finanziamento in scadenza al 31 dicembre 2012 (per Euro 8,4 milioni) e degli interessi maturati nel corso del secondo semestre 2012 (per Euro 0,8 milioni), hanno determinato la possibilità che il pool di banche finanziatrici si avvallesse, tra gli altri, del diritto a richiedere il rimborso anticipato dell'intero finanziamento in questione. A seguito di tali fatti il Gruppo aveva prontamente avviato la rinegoziazione di tale debito con gli Istituiti Finanziatori. Come riportato nei fatti di rilievo sulla gestione, in data 27 novembre 2013 la EEMS Italia S.p.A. ha stipulato l'accordo di ristrutturazione del debito con il Pool di banche creditrici. Per maggiori dettagli si rimanda al precedente paragrafo 1.1. del presente documento. Di seguito il prospetto dell'indebitamento finanziario netto della società alla data.

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

---

Di seguito il prospetto dell'indebitamento finanziario netto della società alla data.

<b>Descrizione (valori espressi in migliaia di Euro)</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Liquidità	(88)	(2.422)
Crediti finanziari vs Controllate	-	(4.317)
Debiti finanziari vs Controllate a breve termine	140	83
Debiti verso banche a breve termine	48.582	20.304
<i>Di cui esigibili a richiesta</i>	<i>48.582</i>	<i>20.304</i>
Debiti verso banche a breve termine scaduti	-	27.367
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>48.634</b>	<b>41.015</b>
Debiti finanziari vs Controllate a medio lungo termine	6.515	5.736
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>6.515</b>	<b>5.736</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>55.149</b>	<b>46.751</b>

L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2014 è pari a Euro 55.149 migliaia, rispetto a Euro 46.751 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013.

La variazione nel periodo è principalmente determinata dai seguenti fatti:

- riduzione dei crediti finanziari verso la controllata Solsonica per un importo pari a Euro 4.317 migliaia di cui: (i) 2.929 migliaia, dipesa dall'utilizzo di tale importo per il rafforzamento patrimoniale della Solsonica, resosi necessario a seguito delle perdite di gestione registrate dalla stessa al 31 dicembre 2013 e che avevano determinato una situazione di erosione del capitale sociale tale da integrare la fattispecie prevista dall'art 2447 (si veda quanto già riportato in precedenza). A seguito di tale situazione gli Amministratori della Solsonica si erano prontamente attivati procedendo, in data 21 marzo 2014, alla convocazione per il giorno 4 aprile 2014, dell'assemblea straordinaria della società per l'adozione, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., degli opportuni provvedimenti in relazione a tali perdite di gestione. L'assemblea convocata per il giorno 4 aprile è andata deserta, pertanto il Consiglio di Amministrazione della Solsonica riunitosi in forma totalitaria nella stessa giornata, ha nuovamente convocato l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per i giorni 15 aprile, 24 aprile e 28 aprile in prima, seconda e terza convocazione rispettivamente.

Nel corso dell'Assemblea dei Soci in terza convocazione tenutasi in data 28 aprile 2014 il socio unico EEMS Italia S.p.A. , a seguito di quanto sopra ricevuto, aveva prontamente comunicato alla controllata in pari data di rinunciare irrevocabilmente alla restituzione di Euro 1,9 milioni quale porzione del finanziamento fruttifero di interessi in essere tra le due società (creditrice EEMS Italia S.p.A., debitrice Solsonica S.p.A.) per complessivi Euro 4,2 milioni (oltre interessi) erogato in precedenza a favore della società medesima per fornire le risorse finanziarie necessarie al potenziamento della capacità produttiva e per il reperimento delle materie prime necessarie per la realizzazione dei propri piani produttivi. Per effetto di tale decisione, quindi, la parte di finanziamento rinunciata è stata destinata a versamento a fondo perduto, da utilizzarsi per la copertura delle perdite di gestione riportate. In tal modo si è prodotta la contestuale rimozione della causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2484 n. 4 c.c.. Nella medesima assemblea il socio unico ha altresì comunicato l'intenzione di rinunciare ad un'ulteriore quota del medesimo finanziamento per un importo pari a Euro 1,0 milioni che sarà destinato ad un ulteriore rafforzamento patrimoniale della Solsonica. Nell'assemblea tenutasi a valle di tale rinuncia il socio unico EEMS Italia S.p.A. ha quindi deliberato di procedere alla integrale copertura

delle perdite riportate dalla partecipata sino al 31 dicembre 2013, mediante utilizzo di tutte le poste di patrimonio netto disponibili (quindi di tutte le riserve ivi inclusa la porzione di finanziamento di importo pari a Euro 2,9 milioni rinunciata e quindi destinata a versamento a fondo perduto), e poi infine mediante riduzione del capitale sociale da Euro 3,195 milioni a Euro 1,0 milioni; (ii) relativamente all'importo residuo pari a circa Euro 1.388 migliaia, è stato oggetto di una svalutazione prudenziale, , per fare fronte a potenziali rischi di recuperabilità di alcune posizioni creditorie di natura finanziaria verso la controllata Solsonica in conseguenza del fatto che la stessa ha presentato una domanda di concordato preventivo.

- all'utilizzo di parte delle disponibilità liquide nel corso dei primi mesi del 2014 in favore della controllata Solsonica S.p.A. in accordo a quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione del debito finanziario stipulato in data 27 novembre 2013 per un importo pari a Euro 1.526 migliaia;
- incremento del debito finanziario verso la controllata EEMS Asia Pte Ltd denominato in dollari statunitensi, per un importo pari a Euro 779 migliaia, a seguito della rivalutazione determinata dall' apprezzamento del Dollaro Statunitense rispetto all'Euro;
- incremento del debito finanziario verso il pool di banche, per un importo pari a Euro 911 migliaia, a seguito degli interessi maturati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

#### **4. Le proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e all'eventuale aumento del capitale sociale.**

Nella riunione consiliare del 26 marzo 2015 gli amministratori hanno dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'assemblea dei soci per il 27 aprile 2015, in unica convocazione, per l'approvazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014, e, tra l'altro, per l'adozione degli opportuni provvedimenti ex art. 2447 c.c..

Più precisamente, nell'ottica di continuità aziendale e nella prospettiva di un complessivo rafforzamento patrimoniale, ed anche ai fini del superamento della fattispecie di cui all'articolo 2447 c.c., si propone di:

- (i) utilizzare a copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, tutte le riserve disponibili di patrimonio netto, con utilizzo, quindi, integrale di tutte le riserve ed abbattimento del capitale sociale sino all'importo del minimo di legge di Euro 50.000,00 e senza annullamento di azioni attualmente in circolazione, stante l'assenza di valore nominale delle stesse;
- (ii) utilizzare a copertura delle ulteriori perdite l'integrale sovrapprezzo pari ad euro 1.120.978 rinveniente dall'Aumento Riservato;
- (iii) utilizzare a copertura delle ulteriori perdite quasi integralmente le sopravvenienze attive rivenienti dallo Stralcio pari, complessivamente, ad euro 47.499.521.

In ragione di tali operazioni patrimoniali, come meglio specificato nella Sezione II della Relazione, si prevede che si possa determinare un valore positivo del patrimonio netto della Società pari a Euro 3.322.633.

Quanto sopra, fermo restando, sempre come meglio specificato nella Sezione II della Relazione, che tale valore patrimoniale sarà impattato dagli ulteriori costi della procedura concordataria – previsti dal piano concordatario – ma non risultati dalla situazione patrimoniale si riferimento al 31 dicembre 2014.

Diversamente, nel caso non sussistessero i presupposti per il mantenimento della continuità aziendale, o laddove l'assemblea straordinaria della Società non dovesse approvare le proposte deliberative oggetto della presente relazione, la proposta concordataria sarà di tipo liquidatorio, e non si renderà necessario alcun rafforzamento patrimoniale.

Per tale motivo, gli amministratori della Società propongono all'assemblea dei soci di adottare tutti i provvedimenti meglio declinati nell'ordine del giorno della riunione assembleare straordinaria, convocata come sopra riferito, in particolare e tra l'altro per il ripianamento delle perdite con le modalità sopra descritte. Nella denegata ipotesi in cui la condizione sospensiva consistente nell'avvenuta omologa del concordato preventivo di EEMS con provvedimento definitivo e non più impugnabile, gli amministratori riscontreranno l'inefficacia delle deliberazioni assembleari volte al rafforzamento patrimoniale ed all'uscita dalla fattispecie di cui agli articolo 2446 e 2447 nel frattempo adottate, e provvederanno tempestivamente a svolgere le conseguenti incombenze, informandone tempestivamente i soci e il mercato a norma di legge.

## **5 Le iniziative che l'emittente intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale.**

Il Consiglio di Amministrazione, a conclusione di approfondite valutazioni condotte, ha ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale (per l'orizzonte temporale di almeno dodici mesi dalla data di riferimento) nonostante siano stati identificati taluni aspetti di rilevante e considerevole incertezza, associati in particolare alla situazione di deficit patrimoniale e finanziario in cui il Gruppo versa, che ha determinato come di seguito riportato la richiesta di ammissione ad una procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art 161 comma 6 Legge Fallimentare. A questo riguardo si indicano di seguito i principali elementi di incertezza che interessano l'operatività del Gruppo EEMS.

Come evidenziato nei paragrafi precedenti il Gruppo EEMS presenta una rilevante esposizione alle incertezze sia di mercato sia economico e finanziarie.

Dal punto di vista finanziario, il Gruppo EEMS versa infatti in un grave stato di tensione derivante da un livello eccessivo dell'indebitamento generato dalle crescenti problematiche che hanno investito sia il settore fotovoltaico, unico settore in cui il Gruppo ha operato fino al 31 dicembre 2014, sia quello dei semiconduttori, settore in cui il Gruppo ha operato sino a tutto il 31 dicembre 2012 e che è stato poi oggetto di cessione. L'elevata esposizione finanziaria e le difficoltà nei settori operativi di riferimento hanno reso necessaria, a partire dal 2010, l'attuazione di una serie di operazioni di ristrutturazione del debito finanziario, l'ultima delle quali sfumata a maggio 2014 con la risoluzione da parte del Pool di banche creditrici dell'Accordo L'Accordo si basava sul rimborso parziale da parte del Gruppo EEMS nei confronti degli Istituti di credito utilizzando le disponibilità liquide e rinvenienti dalla cessione delle attività dei semiconduttori avvenuta a fine 2012. Tali risorse finanziarie sono giacenti presso le entità asiatiche controllate dalla EEMS Italia a Singapore e in Cina.

Per meglio comprendere i fattori e gli aspetti di incertezza contemplati nella valutazione in argomento è utile riepilogare i principali eventi che hanno interessato il Gruppo successivamente

alla entrata in efficacia dell'Accordo stipulato tra la EEMS ed il Pool di Banche in data 27 novembre 2013 poi risolto dagli stessi Istituti di credito.

Come infatti comunicato dalla Società in data 29 aprile 2014, l'Accordo era divenuto efficace in data 26 marzo 2014, data in cui si sono avverate tutte le condizioni sospensive dallo stesso previste, tuttavia:

- A causa di uno slittamento temporale della procedura di liquidazione di EEMS Technology rispetto ai tempi indicati nell'Accordo non è stato possibile per la Società effettuare il rimborso parziale pari ad Euro 3,3 milioni, entro il termine ultimo del 31 marzo 2014 previsto dall'Accordo ed il cui inadempimento costituiva causa di risoluzione dell'accordo.
- Come già riportato nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2014, a valle della sottoscrizione dell'Accordo sono intervenuti una serie di fatti, con riferimento alla situazione di mercato, che avevano causato un peggioramento della marginalità e generato significativi scostamenti rispetto al Piano Industriale 2013-2016, approvato a novembre 2013 e posto alla base dell'Accordo. La Società aveva prontamente individuato una serie di azioni correttive, sia a livello dei costi di produzione (in particolare la riduzione nel costo del lavoro ed il contenimento delle spese generali e dei costi per l'acquisto di materiali diretti) sia a livello finanziario, da mettere in atto e volte a ripristinare tempestivamente adeguate condizioni economiche e finanziarie.
- Tali azioni erano state riflesse in un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2014 che rappresentava appunto un aggiornamento delle previsioni formulate dagli amministratori nel Piano Industriale 2013-2016 del novembre 2013. Tale documento, inoltre, dopo aver analizzato gli scostamenti rispetto alle previsioni del precedente Piano Industriale 2013-2016, conteneva una sintesi delle azioni correttive che il Consiglio di Amministrazione stesso aveva adottato o aveva intenzione di adottare per fronteggiare la situazione di crisi del Gruppo. Di tale circostanza erano state prontamente informate le Banche del Pool, affinché, quali controparti creditrici nell'ambito della procedura di ristrutturazione del debito, potessero effettuare le proprie valutazioni in merito.
- Era stato inoltre incaricato un esperto indipendente, il medesimo incaricato della redazione della relazione in merito all'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis della Legge Fallimentare, di esprimere un giudizio circa la perdurante attuabilità dell'Accordo alla luce degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni del Piano e delle azioni correttive che il Consiglio di Amministrazione aveva posto o intendeva porre in essere. In data 3 maggio 2014 l'esperto aveva espresso, mediante emissione di apposita relazione, il proprio parere confermando che, subordinatamente all'immediata esecuzione dell'Accordo, le azioni correttive proposte sarebbero state in grado di assicurare la attuabilità dello stesso; tale relazione è stata inviata alle Banche del Pool nella stessa giornata del 3 maggio 2014, affinché, le stesse ne potessero riscontrare i contenuti.
- A seguito di ulteriori incontri informali tra la Società e il Pool di Banche, queste ultime, ritenendo che gli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni del Piano Industriale 2013-2016 non consentissero l'esecuzione dell'Accordo, e tenuto inoltre conto dell'impossibilità per la Società di procedere al secondo rimborso di Euro 3,3 milioni entro il termine del 31 marzo 2014, avevano verbalmente anticipato alla Società di ritenere non efficace e/o risolto l'Accordo di ristrutturazione; il 15 maggio 2014 la Società ha quindi ricevuto comunicazione formale da parte degli Istituti di credito di risoluzione dell'Accordo per i motivi sopra indicati.
- In conseguenza dell'avvenuta risoluzione dell'Accordo non si sono prodotti gli effetti di rafforzamento patrimoniale previsto dall'Accordo. Gli Amministratori – ritenendo che, nonostante la intervenuta risoluzione dell'Accordo, sussistessero ancora le condizioni per avviare un nuovo percorso di ristrutturazione dell'indebitamento di EEMS Italia S.p.A. – hanno

deliberato di accedere allo strumento giuridico del concordato preventivo con riserva previsto dall'art. 161, comma 6 Legge Fallimentare (di seguito "LF"). Ciò al fine di poter confermare il presupposto di continuità aziendale nell'ambito dei doveri attribuiti all'organo di amministrazione con l'effetto di proteggere la Società da possibili aggressioni da parte di terzi e di "sterilizzare" l'applicazione degli artt. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale) e dall'art. 2484 n. 4 c.c. (scioglimento della società per effetto della riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale).

- In data 30 maggio 2014 pertanto la Società ha depositato presso il Tribunale di Rieti il ricorso ai sensi dell'art 161 comma 6 LF. Con analoghe motivazioni in data 6 giugno 2014 anche la controllata Solsonica ha depositato la domanda per l'ammissione al concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, comma 6 LF.
- Il Tribunale di Rieti ha quindi accordato alla società Capogruppo ed alla controllata Solsonica S.p.A. , con provvedimenti rispettivamente del 3 giugno 2014 e del 10 giugno 2014, il termine di 120 giorni per il deposito della proposta concordataria ovvero di eventuale accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis LF.

Il susseguirsi degli eventi sopra riportati hanno di fatto reso non applicabili le azioni di rimedio individuate dal Consiglio di Amministrazione nel documento approvato in data 14 aprile 2014 e conseguentemente anche le previsioni che gli amministratori avevano formulato in tale documento non hanno trovato riscontro rispetto ai valori consuntivati.

Pertanto il Gruppo a partire dalla data di risoluzione del contratto di ristrutturazione e dalla data di presentazione della domanda di concordato con riserva, ha continuato ad operare svolgendo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione attraverso la gestione della cassa generata dalla gestione operativa, situazione che non ha consentito di raggiungere su base mensile il break-even economico e finanziario.

Al fine di giungere ad una soluzione positiva del concordato con riserva ed in generale del piano di risanamento della società e del Gruppo, già a partire dall'inizio di giugno 2014 gli amministratori hanno quindi avviato un sistematico processo di selezione di potenziali partner con cui raggiungere un accordo che potrà concretizzarsi sia attraverso la partecipazione diretta mediante un aumento di capitale sia attraverso il finanziamento diretto del fabbisogno finanziario o ancora intervenendo mediante la cessione di attività del Gruppo e che solo a quel punto consentirà agli amministratori la definizione del nuovo Piano Industriale che rifletta l'identificazione di una soluzione positiva dello stato di crisi in cui il Gruppo versa.

Sulla base di quanto sopra nel corso del quarto trimestre 2014 sono stati avviati dei contatti preliminari con GALA HOLDING S.r.l. per una possibile operazione di integrazione tra il Gruppo EEMS e il Gruppo GALA.

Nell'ambito di tali contatti Gala Holding ha presentato in data 19 novembre 2014 ad EEMS un'offerta non vincolante concernente il proprio interesse a supportare il concordato in continuità della medesima EEMS. Sempre in tale data GALA S.p.A. (società controllata dalla Gala Holding S.r.l.) ha presentato alla controllata Solsonica, una manifestazione d'interesse non vincolante concernente il proprio interesse a realizzare un eventuale investimento finalizzato alla ristrutturazione del debito di Solsonica.

Nel corso delle successive settimane tali contatti si sono tradotti in una serie di attività di valutazioni condotte dal Gruppo Gala sulle società del Gruppo EEMS il cui esito, positivo, si è tradotto nella ricezione da parte della EEMS Italia e della controllata Solsonica di un'offerta vincolante da parte della Gala Holding e Gala rispettivamente.

Sulla base delle proposte vincolanti ricevute da Gala Holding e Gala, la EEMS Italia e la controllata Solsonica hanno redatto il piano di concordato in continuità ed hanno proceduto al deposito dello stesso e di tutta la documentazione prevista dall'art 161 comma 6 LF presso il Tribunale di Rieti rispettivamente in data 3 febbraio 2015 e 19 gennaio 2015.

Pertanto sulla base di quanto sopra ed in considerazione del fatto che in caso di conclusione positiva delle rispettive procedure di concordato le attività della EEMS Italia e Solsonica faranno capo ad un diverso soggetto, gli Amministratori sono stati nella impossibilità di redigere un nuovo piano industriale.

Inoltre in data 28 febbraio 2015 EEMS Italia S.p.A. ha ricevuto comunicazione dal Tribunale di Rieti del provvedimento di ammissione della domanda di concordato preventivo presentata in data 3 febbraio 2015.

Il Tribunale di Rieti, mediante il provvedimento emesso in data 26 febbraio 2015, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo autorizzando la continuazione dell'attività di impresa e l'accettazione dell'offerta vincolante di Gala Holding.

Gli amministratori ritengono quindi che attraverso la positiva conclusione della procedura di concordato, il Gruppo potrà soddisfare le esigenze di fabbisogno finanziario necessarie per superare la situazione di crisi in cui lo stesso attualmente versa.

Viceversa, la mancata conclusione della procedura di concordato, ovvero ancora la mancata omologazione della stessa da parte del Tribunale di Rieti, pregiudicherebbero le prospettive di continuità aziendale della Società e del Gruppo.

A conclusione delle valutazioni effettuate e confidando nella positiva omologazione delle procedure di concordato, il Consiglio di Amministrazione ritiene tuttora di poter confermare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, che in caso di positiva conclusione permetterà alla Società e della sua controllata Solsonica di continuare la propria operatività in condizioni di normale funzionamento attraverso l'intervento di terzo investitore.

Da ultimo gli Amministratori, consapevoli dei limiti intrinseci della propria determinazione, garantiscono il mantenimento di un costante monitoraggio sull'evoluzione dei fattori presi in considerazione, così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, i necessari accorgimenti nonché provvedere, con analoga prontezza, ad assolvere agli obblighi di comunicazione al mercato.

**6 Indicazione dei principali contenuti del piano di ristrutturazione dell'indebitamento, e dei prevedibili effetti sull'andamento gestionale dell'emittente dall'attuazione dei medesimi.**

Come ampiamente riferito, la Società in data 3 febbraio 2015 ha depositato presso il Tribunale di Rieti la documentazione prevista dall'art 161 comma 6 L.F. Inoltre in data 28 febbraio 2015 EEMS Italia S.p.A. ha ricevuto comunicazione dal Tribunale di Rieti del provvedimento di ammissione della domanda di concordato preventivo presentata in data 3 febbraio 2015.

Attraverso l'esecuzione di quanto previsto nel piano di concordato, la Società sarà in grado di ristrutturare i propri debiti e di procedere al rafforzamento patrimoniale che si attuerà, tra l'altro, mediante l'integrazione dei gruppi EEMS e GALA, la cui prima fase avverrà con le delibere delle presente assemblea straordinaria dei soci della Società.

## Sezione II

### **Relazione illustrativa riguardo la proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione come consentito dall'art. 2.441 comma quinto del Codice Civile, prevista dall'art. 2441 comma sesto del Codice Civile e dall'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999**

## **1. Introduzione**

Come indicato nella precedente Sezione I della presente Relazione, fra i provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 del Codice Civile di cui è richiesta l'approvazione all'Assemblea Straordinaria della Società è contemplata l'approvazione di un aumento di capitale sociale a pagamento di Euro 1.570.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, riservato esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione di Gala Holding S.r.l. (l' "Investitore"), mediante l'emissione di 391.521.197 nuove azioni ordinarie di EEMS Italia S.p.A., ad un prezzo di emissione, determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 2441, comma 6, Codice Civile e comprensivo di sovrapprezzo di Euro 0,00401 per azione (di cui Euro 0,00114686510828025 a capitale ed Euro 0,00286313489171974 a sovrapprezzo), che saranno quindi destinate esclusivamente a Gala Holding S.r.l..

**Per tali ragioni gli amministratori, nell'ambito della Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2015, hanno predisposto anche la presente "Relazione illustrativa degli amministratori, ai sensi degli articoli 2441, comma 6, del codice civile e 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999, relativa alla proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, come consentito dall'art. 2441 comma 5, del Codice Civile, riservata alla esclusiva sottoscrizione di Gala Holding S.r.l." (la "**Relazione degli amministratori**")** che è quindi stata redatta anche in conformità allo schema n. 2 previsto dall'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, per illustrare la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società destinate alla esclusiva sottoscrizione dell'Investitore.

La proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione oggetto della Relazione degli Amministratori si colloca nell'ambito della procedura di concordato preventivo posta in essere ai sensi degli articoli 160 e 186-*bis* l. fall. (la "**Procedura**") che, come già illustrato nei precedenti paragrafi della presente Relazione degli Amministratori prevede un rafforzamento patrimoniale ("**Rafforzamento Patrimoniale**") della EEMS Italia S.p.A. ("**EEMS**", o la "**Società**") finalizzato alla esecuzione della Procedura, ed alla continuità della Società determinando la rimozione dei presupposti previsti dagli artt. 2447 e 2484, n. 4, del Codice Civile, fattispecie manifestatasi anche al 31 dicembre 2014.

Come già illustrato, infatti, in data 3 febbraio 2015 la Società ha depositato presso il Tribunale di Rieti una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi degli articoli 160 e 186-*bis* l. fall., basata su di un piano di concordato che si fonda - a sua volta - sull'offerta vincolante presentata in data 17.1.2015 (come successivamente modificata in data 27.1.2015, 2.2.2015, 27.2.2015 e 16.3.2015, l' "**Offerta Vincolante**") dall'Investitore, società che ha per oggetto l'acquisto, la gestione e la vendita di partecipazioni in altre società o enti, sia nazionali che esteri e che è l'azionista di riferimento di Gala S.p.A. ("**Gala**"), società quotata presso

L'*Alternative Investment Market* di Borsa Italiana, con una capitalizzazione di borsa alla data del 31 dicembre 2014 pari ad Euro 195 milioni circa.

L'Offerta Vincolante prevede l'impegno di Gala Holding di effettuare un'operazione finalizzata all'integrazione del Gruppo EEMS e del Gruppo Gala, articolata in due fasi, e precisamente:

- (a) una prima fase, finalizzata a reperire le risorse finanziarie necessarie alla ristrutturazione del debito di EEMS nell'ambito della procedura di concordato preventivo; e
- (b) una seconda fase finalizzata ad attuare un'integrazione fra il Gruppo Gala ed il Gruppo EEMS, nella quale, successivamente all'esecuzione del concordato preventivo di EEMS Italia, Gala Holding sottoscriverà e libererà, mediante conferimento di tutte le azioni Gala da essa possedute alla data di sottoscrizione, un aumento di capitale a pagamento deliberato dall'assemblea straordinaria di EEMS, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, c.c., scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., riservato alla esclusiva sottoscrizione degli azionisti di Gala, da liberarsi mediante conferimento in EEMS delle azioni Gala da questi possedute alla data di sottoscrizione.

Con specifico riguardo alla prima fase dell'operazione, nell'Offerta Vincolante l'Investitore si è impegnato a sottoscrivere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo di EEMS, l'importo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 1.570.000,00 a titolo di aumento di capitale a pagamento e in denaro, deliberato dall'assemblea straordinaria di EEMS; con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile e riservato alla esclusiva sottoscrizione dell'Investitore medesimo.

Fra le altre cose, l'Offerta Vincolante è subordinata all'approvazione entro e non oltre il 31 maggio 2015 da parte dell'Assemblea Straordinaria di EEMS della delibera di aumento di capitale sopra indicata.

Con provvedimento in data 26 febbraio 2015 (comunicato in data 28 febbraio 2015) il Tribunale di Rieti: *(i)* ha ammesso EEMS alla procedura di concordato preventivo, e *(ii)* ha autorizzato EEMS ad accettare l'Offerta Vincolante nonché a dare corso a tutte le attività necessarie ai fini dell'avveramento delle condizioni fissate nell'Offerta Vincolante medesima.

Per tale ragione, alla luce del provvedimento del Tribunale di Rieti del 26 febbraio 2015 e delle condizioni stabilite da Gala Holding nell'Offerta Vincolante, si rende necessario proporre all'Assemblea Straordinaria l'approvazione della delibera di aumento di capitale riservato in via esclusiva alla sottoscrizione dell'Investitore.

Con riferimento agli effetti della suddetta delibera sul patrimonio netto della Società, si rileva che, in caso di adozione da parte dell'assemblea straordinaria delle delibere come sopra proposte, propedeutiche all'esecuzione della Procedura, ed in caso di omologa della stessa, il patrimonio netto della Società si attesterà su valori positivi a seguito delle operazioni previste dalla Procedura tra cui: *(i)* la sottoscrizione da parte dell'Investitore dell'aumento di capitale ad esso riservato, e *(ii)* delle componenti economiche positive che potranno essere rilevate nel conto economico del bilancio dell'esercizio di competenza in conseguenza dello stralcio di parte delle poste debitorie contemplate nella Procedura.

Si segnala che non esistono, per l'operazione in esame, consorzi di garanzia e/o di collocamento, né sono previste forme particolari di collocamento, dal momento che l'aumento di capitale sociale avverrà per un numero di azioni ordinarie di EEMS Italia S.p.A. di nuova emissione destinato esclusivamente e irrevocabilmente all'Investitore, che - tramite l'Offerta Vincolante - si è impegnato a sottoscrivere il suddetto aumento di capitale.

## **2. Motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale**

La proposta deliberativa oggetto della relazione prevede un aumento del capitale sociale di EEMS Italia S.p.A., a pagamento e in denaro, per un ammontare di Euro 1.570.000,00 comprensivo del sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 Codice Civile, e riservato alla esclusiva sottoscrizione di Gala Holding S.r.l., da eseguirsi mediante emissione di n. 391.521.197 nuove azioni ordinarie della Società, senza valore nominale, e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione.

Con riferimento all'aumento di capitale riservato, si rende necessario, ai sensi del comma 6 dell'art. 2441 Codice Civile, illustrare le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione degli attuali azionisti di EEMS Italia S.p.A.. Tali ragioni risiedono nell'esigenza di consentire il buon esito e l'esecuzione della Procedura permettendo l'esdebitamento della Società e la prosecuzione della sua attività in regime di continuità aziendale. Si evidenzia infatti che l'esecuzione della Procedura, che contempla la sottoscrizione da parte dell'Investitore dell'aumento di capitale, attualmente rappresenta l'unica alternativa perseguibile che possa consentire l'esdebitamento e la continuità aziendale della Società, determinando il raggiungimento di un patrimonio netto positivo. In assenza della deliberazione di aumento di capitale (e della sua relativa sottoscrizione da parte dell'Investitore) la Società non avrebbe invero altra alternativa che perseguire la ristrutturazione del proprio indebitamento mediante una procedura di concordato preventivo di natura "liquidatoria", con conseguente irrimediabile pregiudizio per i creditori e gli azionisti rispetto alla struttura della Procedura ad oggi prevista e sottoposta all'esame del Tribunale di Rieti e dei creditori (che prevede appunto la continuità aziendale della Società mediante l'ingresso dell'Investitore nel capitale sociale della Società).

**In tale ottica l'Investitore appare in grado di poter garantire, anche nella prospettiva della prospettata integrazione tra i due gruppi, cristallizzata nell'offerta vincolante descritta nell'introduzione della Relazione e che costituisce, ripetesi, modalità di esecuzione del piano concordatario, un apporto di liquidità opportuno e prezioso, oggi non facilmente reperibile sul mercato, stante la situazione patrimoniale ed economica della Società stessa.**

**Per tutto quanto sopra considerato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'aumento di capitale e, nel suo complesso, l'intera Procedura e quindi il conseguente Rafforzamento Patrimoniale, risponda pienamente all'interesse della Società.**

## **3. Consorzi di Garanzia**

Non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento.

#### 4. Criteri di determinazione del prezzo di emissione

La disposizione di cui all'art. 2441, comma 6, Codice Civile richiede, a tutela di coloro ai quali non viene riconosciuto il diritto di opzione, che il prezzo di emissione delle nuove azioni debba essere determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le società quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre.

La presente operazione di aumento di capitale riservato a Gala Holding S.r.l., si colloca all'interno della Procedura e consentirà, unitamente al soddisfacimento parziale dei debiti ed allo stralcio della restante parte, un incremento del patrimonio netto della Società. Peraltro, in virtù dell'attuale situazione di negatività del patrimonio netto della Società, la mancata omologa ed esecuzione della Procedura, che contempla -tra l'altro- il suddetto aumento di capitale, determinerebbe un valore nullo delle azioni della Società in possesso degli attuali soci in quanto il patrimonio netto permanerebbe su valori ampiamente negativi e non vi sarebbe alcuna prospettiva di continuità.

La valutazione della Società eseguita sulla base del criterio patrimoniale, prendendo come riferimento i valori al 31/12/2014 (che recepiscono l'aggiornamento del valore dell'attivo della Società sulla base delle perizie di stima elaborate da professionisti indipendenti ai fini della Procedura) e che evidenziano un patrimonio netto negativo di Euro 45.746.887 (che non troverebbe attualmente -in mancanza della omologa ed esecuzione della Procedura- alcuna possibile alternativa perseguibile volta al suo risanamento), individua un valore nullo delle azioni della Società detenute dagli attuali azionisti.

*Dati in Euro*

<b>Patrimonio Netto</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
Capitale sociale	21.798.560	21.798.560
Riserva sovrapprezzo azioni	75.079.948	75.079.948
Riserva legale	3.165.000	3.165.000
Altre riserve	(836.371)	(836.371)
Utili portati a nuovo	(117.690.459)	(108.175.505)
Utili (perdita) dell'anno	(27.263.564)	(9.514.954)
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>(45.746.887)</b>	<b>(18.483.323)</b>

A tale riguardo, si precisa che la media delle quotazioni di borsa dell'ultimo semestre, della quale dovrebbe tenersi conto ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, Codice Civile, non può considerarsi utilizzabile per contribuire alla determinazione del valore della Società, in quanto influenzata da fattori di natura speculativa e non in grado di evidenziare l'effettivo valore delle azioni.

Risulta quindi necessario e sufficiente, al fine di soddisfare quanto richiesto dalle suddette norme, verificare che il valore della società, al termine dell'operazione di ricapitalizzazione, abbia un valore positivo maggiore di zero.

Si evidenzia inoltre che non è risultato possibile utilizzare metodi alternativi o di controllo per la determinazione della congruità del prezzo di emissione. Nella fattispecie non si è potuto ricorrere all'utilizzo di metodi reddituali in quanto non risultano disponibili dati prospettici di natura economica e finanziaria, su cui poter determinare l'entità dei flussi prospettici, in quanto la chiusura della Procedura è prevista entro agosto 2015 e gli amministratori non sono a conoscenza

## RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE

---

dei programmi futuri dell'Investitore. Non risulta ugualmente applicabile il metodo dei multipli di mercato, in quanto al momento la Società opera essenzialmente come holding di partecipazioni.

In ragione di quanto esposto, la *ratio* dell'art. 2441, sesto comma, Codice Civile e dell'art. 158 del TUF è, per definizione, soddisfatta. Dall'effetto diluitivo conseguente alla soppressione del diritto di opzione, non si otterrebbe infatti alcuna perdita di valore delle azioni ad oggi detenute dai soci attuali, in quanto le stesse hanno un valore nullo. Contrariamente, il mantenimento di una frazione, seppur sensibilmente minore a quella attuale, del capitale sociale post aumento di capitale, determinerebbe un incremento del valore delle azioni degli attuali soci, in quanto tramite tale operazione e più in generale a seguito della omologa ed esecuzione della Procedura, il patrimonio netto della società si attesterebbe su valori positivi determinando un valore positivo delle azioni della Società.

In particolare l'aumento di capitale da parte di Gala Holding S.r.l. sarebbe destinato (all'interno della più ampia operazione prevista dalla Procedura) in parte – unitamente ai benefici degli stralci - alla copertura delle perdite pregresse, ed in parte a incrementare il capitale sociale della Società. Alla data di valutazione la Società evidenzia un patrimonio netto negativo pari a Euro 45.746.887.

L'operazione prevede un iniziale abbattimento del capitale sociale della Società fino al valore minimo legale di Euro 50.000, determinando così un ammontare di perdite complessivo da coprire pari a Euro 45.796.887 e un successivo incremento dello stesso per ulteriori Euro 449.022 (oltre a Euro 1.120.978 da versare a titolo di sovrapprezzo), facendo sì che gli attuali azionisti della Società mantengano – a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Gala Holding S.r.l. – il possesso di circa il 10% della Società.

Si procede quindi con la parziale copertura delle perdite attraverso l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni, pari a Euro 1.120.978, ottenendo un monte perdite da coprire pari a Euro 44.675.909. Successivamente, attraverso l'utilizzo delle sopravvenienze attive da stralcio rinvenienti sulla base del piano di concordato relativo alla Procedura e pari a Euro 47.499.521, le perdite residue verranno integralmente coperte determinando un valore positivo del patrimonio netto pari a Euro 3.322.633.

*Dati in Euro*

### **Calcolo movimentazione del Patrimonio Netto post AUCAP**

Patrimonio netto al 31/12/2014	-45.746.887
Storno dal PN del capitale riconosciuto agli attuali azionisti e indisponibile per la copertura perdite	-50.000
<b>Totale perdite da coprire</b>	<b>-45.796.887</b>
Utilizzo sovrapprezzo per copertura perdite	1.120.978
Sopravvenienze attive da stralcio	47.499.521
Capitale sociale post AUCAP	499.022
<b>Patrimonio netto post AUCAP e stralci</b>	<b>3.322.633</b>

Si evidenzia altresì che il piano di concordato relativo alla Procedura prevede il conseguimento, fino alla data di presunta omologa del concordato, di ulteriori perdite dovute alle sopravvenienze passive relative ai costi legati alla Procedura stessa, per un importo pari a Euro 3.051.658. Tali ulteriori perdite verranno dunque integralmente coperte dalle riserve disponibili e tramite parziale abbattimento del capitale sociale, determinando, alla data di presunta omologa del concordato, un valore di patrimonio netto positivo per un importo pari a Euro 270.975. Tale valore di patrimonio

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

---

netto è determinato sulla base delle stime delle sopravvenienze attive e passive rinvenienti dal piano di concordato. I valori effettivi delle sopravvenienze, attive e passive, che emergeranno dalla Procedura potrebbero differire da tali stime, determinando possibili variazioni, positive o negative, del valore del patrimonio netto.

*Dati in Euro*

<b>Calcolo movimentazione del Patrimonio Netto post omologa</b>	
<b>Patrimonio netto post AUCAP e stralci</b>	<b>3.322.633</b>
Sopravvenienze passive nette relative alla procedura concorsuale	-3.051.658
<b>Totale Patrimonio Netto post AUCAP, post omologa procedura e copertura perdite</b>	<b>270.975</b>

*Dati in Euro*

<b>Valore emissione nuove azioni</b>	
Patrimonio netto al 31/12/2014	-45.746.887
Storno dal PN del capitale riconosciuto agli attuali azionisti e indisponibile per la copertura perdite	-50.000
<b>Totale perdite da coprire</b>	<b>-45.796.887</b>
Utilizzo sovrapprezzo per copertura perdite	1.120.978
Sopravvenienze attive da stralcio	47.499.521
<b>Riserve residue post stralcio e AUCAP</b>	<b>2.823.611</b>
Sopravvenienze passive nette relative alla procedura concorsuale	-3.051.658
<b>Totale perdite da coprire</b>	<b>-228.047</b>
Ammontare AUCAP riservato a Gala Holding	449.022
Sovraprezzo	1.120.978
<b>Ammontare complessivo AUCAP e sovrapprezzo riservato a Gala Holding</b>	<b>1.570.000</b>
Ammontare capitale attuali azionisti	50.000
Ammontare capitale Gala Holding	449.022
<b>Totale Capitale sociale post AUCAP</b>	<b>499.022</b>
<b>Numero azioni in circolazione</b>	<b>43.597.120</b>
<b>Partecipazione investitore post AUCAP</b>	<b>90%</b>
<b>Numero nuove azioni</b>	<b>391.521.197</b>
<b>Valore emissione nuove azioni</b>	<b>0,00401</b>

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione ritiene che, alla luce dell'art. 2441, sesto comma Codice Civile, il prezzo di emissione delle nuove azioni rinvenienti dall'aumento di capitale riservato, sia congruo e non pregiudizievole per gli azionisti della Società, anche in considerazione del carattere di imprescindibilità che tale aumento di capitale riveste per l'omologa e l'esecuzione della Procedura.

La Società ha dato mandato alla società di revisione Crowe Horwath AS S.r.l. per il rilascio del parere di congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni, ai sensi dell'art. 158 del TUF.

## **5. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione**

Trattandosi di aumento di capitale sociale che prevede, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione, non è possibile la sottoscrizione di parte o tutto dello stesso aumento, da parte degli azionisti esistenti.

## **6. Periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione**

La sottoscrizione ed il relativo integrale versamento del proposto aumento di capitale è prevista, compatibilmente con le necessarie autorizzazioni entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa della Procedura.

## **7. Data di godimento delle azioni di nuova emissione**

Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

## **8. Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma**

Come precedentemente indicato, a seguito della sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale riservato a Gala Holding S.r.l., ed a seguito dell'omologa ed esecuzione della Procedura, saranno conseguiti l'esdebitamento e la ri-patrimonializzazione della Società. In particolare, il piano di concordato relativo alla Procedura prevede che il patrimonio netto della Società, al 31/12/2014, si attesti su valori negativi pari ad Euro 45.746.887 a cui aggiungere l'ammontare di capitale minimo legale attribuito agli attuali azionisti e pari ad Euro 50.000, determinando quindi un ammontare complessivo di perdite da coprire pari a Euro 45.796.887. Tali perdite saranno inizialmente ridotte tramite l'utilizzo della parte di aumento di capitale sottoscritta a titolo di sovrapprezzo per Euro 1.120.978 e successivamente coperte in misura integrale attraverso le sopravvenienze attive derivanti dagli stralci dei debiti derivanti dall'omologa della Procedura, per Euro 47.499.521, determinando così un valore positivo di patrimonio netto pari a Euro 3.322.633, comprensivo di capitale sociale pari a Euro 499.022. Tale ammontare di patrimonio netto sarà dunque utilizzato successivamente per la copertura delle perdite conseguite fino alla data di presunta omologa del concordato e dovute alle sopravvenienze passive relative ai costi legati alla Procedura, per un importo pari a 3.051.658 Euro, attraverso l'utilizzo integrale delle riserve disponibili e l'abbattimento del capitale sociale fino ad un importo di 270.975 Euro. Essendo il valore del capitale attribuito agli attuali azionisti pari ad Euro 50.000, ed essendo l'aumento di capitale (al netto del sovrapprezzo) pari a complessivi Euro 449.022, a seguito della integrale copertura delle perdite il capitale sociale della Società – in caso di omologa ed esecuzione della Procedura – ammonterà ad Euro 270.975 (di cui Euro 27.151 detenuti dagli attuali azionisti, ed Euro 243.824 detenuti da Gala Holding S.r.l.), conseguendo quindi la ri-patrimonializzazione della Società. A seguito dell'omologa della Procedura, inoltre, la Società conseguirà l'esdebitamento dai propri debiti, determinando quindi la risoluzione dello stato di crisi in cui versa attualmente.

## **9. Effetti dell'aumento di capitale**

Come indicato, l'aumento di capitale di Euro 1.570.000 sarà destinato per Euro 1.120.978 a titolo di sovrapprezzo, e per Euro 449.022 a capitale sociale. Ai nuovi azionisti, sulla base del valore unitario delle azioni determinato secondo la metodologia precedentemente descritta, saranno assegnate numero 391.521.197 azioni.

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

---

In relazione all'esito dell'operazione di aumento di capitale riservato a Gala Holding S.r.l. e a seguito della copertura perdite, si evidenzia che, tenuto conto dell'ammontare di capitale attribuibile a Gala Holding S.r.l. pari ad Euro 243.824, e del capitale disponibile degli attuali azionisti pari ad Euro 27.151, gli attuali azionisti della società verranno diluiti in maniera consistente in quanto successivamente all'attuazione dell'aumento di capitale riservato, saranno titolari di una percentuale di capitale sociale pari a circa il 10%. All'esito dell'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale riservato, il capitale sociale della società sarà, infatti, costituito da n. 435.118.317 azioni ordinarie, di cui 391.521.197 (pari a circa il 90% del totale) in capo a Gala Holding S.r.l..

<b>Ripartizione del capitale sociale post AUCAP, post omologa procedura e copertura perdite</b>	<b>Ammontare capitale post AUCAP</b>	<b>Numero azioni detenute</b>	<b>Percentuale di partecipazione</b>	<b>Perdite residue da coprire post AUCAP</b>	<b>Ammontare capitale post AUCAP e integrale copertura perdite</b>
Attuali soci	50.000	43.597.120	10,02%	-22.849	27.151
Gala Holding Srl	449.022	391.521.197	89,98%	-205.198	243.824
<b>Totale</b>	<b>499.022</b>	<b>435.118.317</b>	<b>100,00%</b>	<b>-228.047</b>	<b>270.975</b>

## **Modifiche statutarie.**

L'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile indicati nella Sezione I della presente Relazione nonché la proposta di aumento del capitale in via riservata, di cui alla Sezione II, comporteranno la modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente (modifica che si aggiunge a quelle oggetto della relazione degli amministratori sugli altri argomenti all'ordine del giorno) che vengono evidenziate nel prospetto di seguito riportato, in grassetto, nella colonna destra:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 21.798.560 (ventuno milioni settecentonovantottomila cinquecentosessanta) suddiviso in numero 43.597.120 (quarantatre milioni cinquecentonovantasettemila centoventi) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria, in data 17 gennaio 2006, ha deliberato altresì di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni dalla data dell'assemblea, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per l'importo massimo nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, al servizio di uno o più stock option plan, riservati ai dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e ai consulenti della società e/o delle società controllate.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 100.000 (centomila) pari a n. 200.000 (duecentomila) azioni prive del valore nominale, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option</p>	<p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 21.798.560 (ventuno milioni settecentonovantottomila cinquecentosessanta) suddiviso in numero 43.597.120 (quarantatre milioni cinquecentonovantasettemila centoventi) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p><b>L'assemblea straordinaria della società del 27 aprile 2015 ha deliberato, subordinatamente all'omologazione definitiva del concordato preventivo della società, di:</b></p> <p><b>(i) ridurre il capitale da euro 21.798.560 sino ad euro 50.000, senza annullamento di azioni;</b></p> <p><b>(ii) aumentare a pagamento, ed in via inscindibile, il capitale sociale della società per nominali euro 449.022 (oltre a sovrapprezzo), mediante emissione, in via riservata ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ. alla società GALA Holding S.r.l., di n. 391.521.197 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aumento da inserire entro trenta giorni dall'omologazione definitiva del concordato preventivo della società.</b></p> <p>L'assemblea straordinaria, in data 17 gennaio 2006, ha deliberato altresì di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni dalla data dell'assemblea, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per l'importo massimo nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero</p>

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

---

<p>2006” approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 settembre 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) pari a n. 800.000 (ottocentomila) azioni prive dell'indicazione del valore nominale, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del “Regolamento del Piano di Stock Option 2006” approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili è riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi di legge. Il diritto di opzione è escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in un'apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>	<p>zero), mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, al servizio di uno o più stock option plan, riservati ai dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e ai consulenti della società e/o delle società controllate.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 100.000 (centomila) pari a n. 200.000 (duecentomila) azioni prive del valore nominale, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del “Regolamento del Piano di Stock Option 2006” approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 settembre 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) pari a n. 800.000 (ottocentomila) azioni prive dell'indicazione del valore nominale, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del “Regolamento del Piano di Stock Option 2006” approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili è riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi di legge. Il diritto di</p>
--	--

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

---

	<p>opzione è escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in un'apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>
--	--

**Proposta di deliberazione**

«l'Assemblea Straordinaria di EEMS Italia S.p.A.

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;
- esaminata e discussa la relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'articolo 2446, comma 1, del codice civile;
- esaminato il parere di congruità redatto dalla Società di revisione Crowe Horwath AS S.r.l. ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile e dell'articolo 158 del TUF,
- che ai sensi dell'art. 182-sexies del RD 267/1942 dalla data del deposito della domanda di concordato preventivo e sino all'omologazione del medesimo "non si applicano gli artt. 2446 commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter cod. civ." e che "Per lo stesso periodo non per la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, 2545 duodecies cod. civ." e che, tuttavia, sulla base della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 la Società si troverebbe, anche tenendo conto della sopravvenienza derivante dallo stralcio dei debiti concorsuali a seguito dell'eventuale omologa definitiva del concordato, nella situazione di cui all'art. 2446 del codice civile:

**delibera**

1. di approvare la situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2014, che riporta una perdita cumulata al 31 dicembre 2014 pari ad Euro 144.954.024;
2. di coprire la perdita al 31 dicembre 2014, subordinatamente alla - e con efficacia dalla - esecuzione dell'aumento di capitale di cui al successivo punto 3) e dalla omologa definitiva del concordato della società:
  - (a) quanto a Euro 77.408.577 mediante integrale utilizzo delle riserve risultanti dalla situazione patrimoniale;
  - (b) quanto a Euro 21.748.560 mediante riduzione del capitale sociale, senza annullamento di azioni, dagli attuali euro 21.798.560,00 sino all'importo di Euro 50.000,00;
  - (c) quanto ad euro 1.120.978, mediante integrale utilizzo del sovrapprezzo riveniente dall'aumento di capitale riservato di cui al successivo punto 3.);
  - (d) quanto ad Euro 44.675.910 mediante parziale utilizzo delle poste patrimoniali attive pari, complessivamente ad euro 47.499.521, derivanti dallo stralcio dei debiti concorsuali della Società a seguito dell'omologa definitiva del concordato;
3. di aumentare il capitale sociale a pagamento per nominali euro 449.022, oltre un sovrapprezzo pari ad euro 1.120.978 e così per complessivi Euro 1.570.000 da attuarsi mediante emissione di numero 391.521.197 azioni ordinarie di EEMS Italia S.p.A. di nuova emissione, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e dunque prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 del Codice Civile, e riservato esclusivamente e irrevocabilmente alla società Gala Holding S.r.l., da eseguirsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'omologazione definitiva del concordato preventivo della Società;
4. di modificare lo statuto sociale attualmente vigente mediante:
  - (a) l'inserimento nell'articolo 5 dello Statuto sociale del seguente paragrafo:

*“L’assemblea straordinaria della società del 27 aprile 2015 ha deliberato, subordinatamente all’omologazione definitiva del concordato preventivo della società, di:*

*(i) ridurre il capitale da euro 21.798.560 sino ad euro 50.000, senza annullamento di azioni;*  
*(ii) aumentare a pagamento, ed in via inscindibile, il capitale sociale della società per nominali euro 449.022 (oltre a sovrapprezzo), mediante emissione, in via riservata ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ. alla società GALA Holding S.r.l., di n. 391.521.197 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aumento da inserire entro trenta giorni dall’omologazione definitiva del concordato preventivo della società.”;*

- 5. di disporre che l’efficacia delle precedenti delibere sia subordinata all’avvenuta omologa del concordato preventivo di EEMS con provvedimento definitivo e non più impugnabile; prendendo sin d’ora atto che, ove le delibere di cui sopra ai punti 2 e 3 non trovassero esecuzione per il caso di mancata omologa del concordato preventivo di EEMS con provvedimento definitivo e non più impugnabile la Società (salvo beninteso che provveda entro tale termine con diverso idoneo provvedimento) si troverà in stato di liquidazione, e di conseguentemente nominare sin da ora – per il caso appunto in cui ciò si verifichi - quale liquidatore unico della Società l’Ing. Paolo Andrea Mutti, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede sociale, investito della legale rappresentanza della Società così come di ogni potere necessario per il miglior realizzo della liquidazione, ivi inclusa la cessione dell’azienda, di suoi rami, di singoli beni o blocchi di essi, ed ivi incluso pure l’esercizio provvisorio dell’azienda medesima o di suoi rami; il tutto, dando pure mandato sin d’ora al Consiglio di Amministrazione per convocare un’Assemblea che proceda a nuova nomina ove il liquidatore di cui sopra non dovesse accettare l’incarico;*
- 6. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l’esecuzione della delibera che precede e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l’adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali richieste dalle autorità competenti o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune».*

Cittaducale (Rieti), 26 marzo 2015.

/firma/ Paolo Mutti

Paolo Andrea Mutti

Presidente del Consiglio di amministrazione

**Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma delle disposizioni dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).**

Il sottoscritto Giovanni Grillo, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società EEMS Italia S.p.A., attesta in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 154-bis del "Testo unico delle disposizioni in materia delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" che, a quanto consta, i prospetti della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015 di EEMS Italia S.p.A. che costituiscono oggetto della prima parte della presente Relazione corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Cittaducale (Rieti), 26 marzo 2015.

/firma/ Giovanni Grillo

Giovanni Grillo

Dirigente preposto